



# COMUNE DI SINNAI

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – PARERE n. 34 DEL 07.12.2020

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di dicembre, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono riuniti i Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

Dott. Aldo Cadau, (Presidente del Collegio),

Dott.ssa Roberta Manca (Componente del Collegio),

Dott. Romolo Salis (Componente del Collegio),

per esaminare la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 03.12.2020 avente ad oggetto:

**“Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 23/11/2020 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per finanziamento spese urgenti legate all'emergenza epidemiologica”.**

In apertura di seduta, il Collegio procede all'esame:

- della documentazione inerente la proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile.

### **Premesso che**

- l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2014 n. 126, dispone che il Consiglio Comunale con periodicità stabilita dal regolamento comunale di contabilità e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 luglio, provvede a verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio e se necessario ad adottare le indispensabili misure correttive;
- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che le variazioni al bilancio siano di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5 – bis e 5 - quater;
- i commi 4 e 5 del sopracitato art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali dispongono rispettivamente che: “ai sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”; “in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”;
- l'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 prevede che “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”;
- l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che l'Organo di revisione esprime il proprio parere su ogni variazione al bilancio;
- ai sensi del combinato di cui agli artt. 42 e 175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, la Giunta Comunale, in caso d'urgenza, possa adottare variazioni di bilancio di previsione, salvo ratifica, a pena di decadenza da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- l'articolo 1, comma 785, della Legge 285/2017 semplifica gli obblighi connessi al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio, eliminando l'obbligo precedentemente previsto all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio;

- che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce le “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare, l’articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” e, in particolare, l’articolo 39 concernente “Incremento Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali”, il quale prevede che “Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane;
- l’articolo 1, comma 785, della Legge 285/2017 semplifica gli obblighi connessi al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio, eliminando l’obbligo precedentemente previsto all’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio.

#### **Rilevata**

- la proposta di Deliberazione n. 194 del 21.11.2020 avente ad oggetto “Campagna di screening per covid-19 con tamponi rapidi antigenici su base volontaria per la popolazione. indirizzi” con la quale l’Amministrazione intende porre in essere uno screening su base volontaria per cercare di fronteggiare l’evolversi della diffusione del COVID-19, che in questo momento sta interessando in maniera particolare il nostro territorio.

#### **Considerato**

- che nella proposta di Deliberazione n. 194 del 21.11.2020 sopraddetta si danno gli indirizzi ai Responsabili di settore per l’adozione di tutti gli atti connessi alla campagna di screening di cui sopra, e in particolare al Responsabile del settore finanziario l’adozione di apposita variazione al bilancio per la copertura della spesa relativa all’acquisto dei tamponi rapidi antigenici;
- il Decreto Ministero dell’economia e delle Finanze di concerto con Ministero dell’Interno del 3 novembre 2020 con il quale si definiscono i tempi e le modalità di rendicontazione delle risorse di cui all’art 106 soprarichiamato e del successivo art. 39 del DL 104/2020;

- che, al momento la somma necessaria per avviare la campagna di screening ammonta a euro 25.000,00, fatta salva l'adozione di una ulteriore variazione al bilancio per l'integrazione delle risorse stanziare;
- che tra le maggiori spese connesse alla predetta emergenza possa essere ricompreso anche l'intervento oggetto della presente variazione.

### **Visti**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19.06.2020 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione n. 138 del 23/11/2020 con la quale la Giunta Comunale ha adottato la IV Variazione urgente al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) per finanziamento spese urgenti legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, salvo ratifica successiva in Consiglio Comunale;
- la documentazione inerente la Variazione al Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- il Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con Ministero dell'Interno del 3 novembre 2020 con il quale si definiscono i tempi e le modalità di rendicontazione delle risorse di cui all'art 106 soprarichiamato e del successivo art. 39 del DL 104/2020;
- il D. Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

### **Considerata**

- la variazione in oggetto così come descritta nella delibera in analisi e nei relativi allegati che hanno consentito di verificare il permanere degli Equilibri di Bilancio, sulla base dei principi dettati

dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del D.Lgs n. 267/2000, nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;

- la necessità di provvedere all'immediata eseguibilità della delibera oggetto di analisi per le motivazioni sopra richiamate anche ai sensi dell'art. 134 del TUEL.

#### **Verificato**

- il rispetto dell'art.175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n.118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 3, che il Bilancio di Previsione possa subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, entro la data del 30 novembre di ciascun anno;
- i requisiti d'urgenza dei provvedimenti surrogatori adottati dalla Giunta Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;
- che a seguito della presente variazione permangono gli Equilibri di Bilancio e gli Equilibri di finanza pubblica previsti per il pareggio di Bilancio 2020/2022, così come rappresentato dall'allegato al Bilancio di previsione approvato con Deliberazione di C.C. n. 21/2020 e rettificato con la presente variazione.

#### **Visto**

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Per quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori

#### **Esprime**

**Parere favorevole**, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000, in merito delibera Consiglio Comunale n. 74 del 03.12.2020 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 23/11/2020 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per finanziamento spese urgenti legate all'emergenza epidemiologica" in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità delle variazioni in analisi risultando mantenuti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162, comma 6, e all'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica.

Esaurita la verifica, il Revisore formalizza il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott. Aldo Cadau

F.to Dott.ssa Roberta Manca

F.to Dott. Romolo Salis